

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AVVISO ALLA CLIENTELA

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49, comma 3 bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021

il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 dell'art. 49 del predetto D.lgs. sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**.

Pertanto in tale lasso temporale:

- **è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 2.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da "rimessa di denaro").
- per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (*cambiavalute*) la soglia è di 2.000 euro.

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla soglia di **1.000 euro**;

Per il servizio di **rimessa di denaro** (c.d. *money transfer*) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia rimane invariata a **1.000 euro**.

Rimangono in vigore le seguenti previsioni normative sancite dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007:

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Gli **assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000** devono recare l'indicazione del **nome o della ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**.

Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a euro 999,99). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità sia per gli assegni emessi sia per quelli ricevuti. La banca è disponibile per la sostituzione di vecchi carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità prestampata.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

E' ammessa esclusivamente l'emissione di **libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore** che, ove esistenti, **sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018**.

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 231/2007 l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.

Si invita la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.